



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

(Provincia di Vicenza)

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245

C.A.P. 36054 – MONTEBELLO VICENTINO

tel. 0444/649152 – 649035 Fax 0444/440111

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
IUC – COMPONENTE IMU AREE EDIFICABILI**

Estremi	CC	N.	DEL
Approvazione	CC	42	29.09.2014

Art. 1
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

- 1) Il Comune di Montebello Vicentino, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
- 2) L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2
Competenze

- 1) Competente alla definizione è il responsabile del tributo. Il suddetto funzionario è affiancato nell'espletamento dell'attività di controllo prevista dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 504/92 dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale il quale dovrà trasmettere i C.D.U. relativi alle aree oggetto di controllo nonché ogni altra informazione, certificazione e documentazione necessaria all'espletamento della attività di controllo sulle aree fabbricabili.
- 2) Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5 lettera b) dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3
Ambito di applicazione

- 1) La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili **ai fini dell'Imposta Unica Comunale – componente Imu**, e non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo conseguente alla attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 2) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 3) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
- 4) Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
- 5) In sede di contraddittorio l'ufficio valuta oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte, le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costo benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
- 6) In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.

Art. 4
Attivazione del procedimento per la definizione

- 1) Il procedimento per la definizione può essere attivato:
- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

- 1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - la sintesi delle modalità della adesione e delle riduzioni concedibili;
 - l'identificazione del responsabile del tributo e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente;
 - l'espressa menzione che la mancata comparizione, determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo, per l'ufficio di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale fase successiva di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire;
- 2) In presenza di più coobbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
- 3) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio della attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1) per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 4) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 5) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6
Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'istanza inviata al Comune si intende proposta al momento del ricevimento.
- 3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 4) L'istanza non è vincolante ai fini della adesione.
- 5) Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente la contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.
- 6) La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
- 7) La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione anche per tutti i coobbligati.
- 8) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente formula l'invito a comparire.
- 9) Nel caso di rigetto della istanza, a seguito dell'esito negativo del contraddittorio e in caso di presentazione di istanze inammissibili o puramente dilatorie si decade dal beneficio della sospensione.

Art. 7
Invito a comparire per definire l'accertamento

- 1) Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 2) Il responsabile del tributo valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possono contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data.
- 3) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito ai sensi dell'art. 5, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione e preclude al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
- 4) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, viene dato atto in un succinto verbale sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Art. 8

Contraddittorio

- 1) Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, agiscono personalmente, oppure possono farsi rappresentare dal coniuge o dai parenti, i quali autocertificano tale loro qualità nonché la rappresentanza.
- 2) Le imprese, agiscono in persona del rappresentante legale, oppure possono farsi rappresentare dai propri dipendenti, appositamente autorizzati.
- 3) Il contribuente può, in ogni caso, farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli Albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto, con firma autenticata, da parte dello stesso professionista delegato.
- 4) Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'ufficio i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Previo accordo tra le parti, possono essere fissati ulteriori incontri, comunque non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriori dati, notizie e informazioni, nonché per integrare la documentazione presentata, qualora lo ritenga utile per giungere alla definizione dell'accertamento.

Art. 9

Atto di accertamento con adesione

- 1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del tributo.
- 2) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
- 3) Dell'eventuale esito negativo del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione dovrà essere dato atto in un apposito verbale e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute ovvero con il versamento della prima rata con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2) Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- 3) E' ammesso a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel co. 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale a giorni, decorrenti dal ventesimo giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente in una unica soluzione con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo. Competente all'esame della istanza è

l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta con l'indicazione del numero delle rate concesse.

- 4) Relativamente ai tributi per i quali l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 11

Effetti della definizione

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2) L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 12

Riduzione della sanzione

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 2) L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
- 3) Le sanzioni scaturenti dalla attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Decorrenza e validità

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2014.
- 2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.